


ORIGINALE

23212/2015

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO | - Presidente - | R.G.N. 24227/2012 |
| Dott. GIACOMO TRAVAGLINO | - Consigliere - | Cron. 23212 |
| Dott. DANILO SESTINI | - Consigliere - | Rep. e.l. |
| Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO | - Consigliere - | Ud. 24/09/2015 |
| Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO | - Rel. Consigliere - | PU |

| |
|--|
| Incidente stradale mortale - Responsabilità della società autostrade |
|--|

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24227-2012 proposto da:

| | | |
|----|-----|---|
| RS | TEM | X |
|----|-----|---|

RRD , elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo studio
dell'avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
DANIELA BAGGI, MARIA GRAZIA GAZZI giusta procura in
calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

A SPA ;

2015

1861

- intimata -

Nonché da:

A SPA , in persona del
procuratore speciale Avv. PF ,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO
VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

RS , TEM X ,
RRD , elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo studio
dell'avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
DANIELA BAGGI, MARIA GRAZIA GAZZI giusta procura in
calce al controricorso;

- controricorrenti all'incidentale -

avverso la sentenza n. 907/2011 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 15/09/2011 R.G.N. 286/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l'Avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI;
udito l'Avvocato MARCO VINCENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Full

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, inammissibilità in
subordine rigetto di quello incidentale.

CASSAZIONE.net

Fuc

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. EMT , in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori RDR e SR , convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la A s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale, verificatosi sull'autostrada A7 in direzione Genova, nel quale suo marito DR , mentre era alla guida del proprio motociclo, aveva perso il controllo del mezzo a causa della presenza di una chiazza d'acqua e di umidità sul manto stradale, finendo in tal modo contro il *guard-rail* e riportando lesioni tali da cagionarne la morte.

Si costituì la società A , osservando che l'incidente era stato determinato, almeno in parte, dal comportamento della vittima, il quale viaggiava a velocità eccessiva; aggiunse la convenuta di avere già corrisposto la somma di lire 500 milioni, da ritenere integralmente soddisfattiva di ogni pretesa risarcitoria.

Espletate prove orali ed una c.t.u. volta ad accertare la dinamica del sinistro, il Tribunale attribuì la responsabilità di quanto accaduto nella misura del 50 per cento al R e del 50 per cento alla società A , liquidò a favore degli attori il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale, compensò per un terzo le spese di giudizio e pose i restanti due terzi a carico della società A .

Fine

In particolare, il Tribunale liquidò il danno patrimoniale (nella sua totalità) in una somma corrispondente a lire 12.000.000 annuali per ognuno degli eredi alla data del sinistro; nelle ulteriori somme, a titolo di danno patrimoniale, di euro 139.970 in favore della T , di euro 25.994,15 in favore di RDR e di euro 39.991,42 in favore di SR , oltre ad euro 10.000 per rimborso spese funebri, notarili e di successione; liquidò poi al solo SR la somma di euro 2.277 per danno biologico nonché, a titolo di danno morale, euro 150.000 in favore di ciascuno degli eredi, ponendo a carico della società A l'obbligo di pagamento della metà di dette somme, previa detrazione dell'acconto già versato.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale da EMT , in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore SR , e da RDR ed in via incidentale dalla A s.p.a.; la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 15 settembre 2011, ha rigettato entrambi gli appelli, ha confermato la pronuncia del Tribunale ed ha compensato integralmente le spese del giudizio di secondo grado.

2.1. Ha osservato la Corte territoriale che, in ordine al riparto della responsabilità del sinistro, l'espletata c.t.u. aveva dissipato ogni dubbio, sicché non era necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. Doveva pertanto affermarsi, in conformità a tale c.t.u., che il defunto R aveva

affrontato il tratto autostradale in questione alla velocità
eccessiva di circa 100 km orari, benché vi fosse segnalazione
che consigliava, pur senza imporla, la velocità massima di 80
Km orari, trattandosi di strada scivolosa. L'eccesso di
velocità aveva determinato la perdita di aderenza del
motociclo rispetto al manto stradale, con conseguente suo
slittamento e ribaltamento. Era emerso, poi, che il R ,
nell'avvicinarsi alla curva dove era avvenuta la tragedia,
non aveva tenuto la destra ma «si era spostato sulla sinistra
della carreggiata, per "tagliare la curva", con una
"traiettoria ottimale ai fini della velocità" ma non conforme
alle prescrizioni del codice della strada».

L'altra causa determinante del sinistro era stata la
situazione del piano viabile dell'autostrada, nel quale
affiorava in modo non prevedibile dell'acqua «attraverso la
bitumazione del sottosuolo per capillarità, costituente una
chiazza di umidità contornata da modeste quantità di acqua
che riduceva localmente l'aderenza». A questo proposito, la
Corte d'appello ha aggiunto che la società A si era
attivata per superare il problema, data la particolarità
della situazione, ma che tale attivazione non era stata
«idonea a pervenire alla definitiva soluzione del problema,
anche se dagli accertamenti svolti in sede penale non (era)
risultata una diminuzione dei coefficienti di aderenza tale
da richiedere ulteriori interventi sul manto stradale,
potendosi ritenere sufficiente l'osservanza della velocità

RUC

consigliata nel tratto interessato per evitare incidenti». Nessuna responsabilità, infine, era ipotizzabile a carico della società A in relazione alla manutenzione del *guard-rail*, essendo risultato il medesimo «conforme a normativa».

Tutto ciò affermato, la Corte genovese ha concluso nel senso di confermare il riparto delle responsabilità nella misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

2.2. Passando, quindi, alla liquidazione del danno in favore degli eredi, la Corte ligure ha osservato, quanto al danno patrimoniale, che il R svolgeva attività lavorativa presso il garage officina della propria famiglia, ma che tale attività era stata da poco ceduta per intraprendere la diversa attività di albergatore sulla riviera ligure. Non potendo determinarsi l'entità dei redditi futuri connessi a tale lavoro, appariva «comunque ragionevole presumere che la nuova attività non fosse meno redditizia della precedente, se quest'ultima era stata abbandonata in favore della prima»; e poiché il defunto percepiva, come dipendente dell'azienda di famiglia, la somma di lire 3.000.000 mensili, cui andavano aggiunte ulteriori somme per le altre sue necessità, «in un'ottica di solidarietà familiare», elargizioni che potevano essere fissate nella somma di lire 1.000.000 mensile, il reddito globale del defunto doveva essere fissato in lire 4.000.000 al mese. Sulla base di tale reddito doveva essere confermata la liquidazione compiuta dal Tribunale.

Fulc

Quanto, invece, al danno non patrimoniale, il danno morale andava liquidato nella misura massima anziché in quella mediana, per le stesse ragioni indicate dal Tribunale e integralmente condivise; mentre non poteva essere liquidato, oltre al danno morale, anche quello esistenziale o quello edonistico, determinandosi altrimenti una duplicazione risarcitoria.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova propongono ricorso principale EMT , RDR e SR , con unico atto affidato a dieci motivi.

Resiste la A s.p.a., con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a sei motivi.

I ricorrenti resistono con controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre innanzitutto rilevare che nel controricorso al ricorso incidentale i ricorrenti principali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale, per asserito difetto della procura speciale.

1.1. Tale eccezione non è fondata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte circa i requisiti della procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione.

Full

Risulta dagli atti che il mandato in favore dell'avv. MV è stato rilasciato dalla società A in calce al controricorso. È vero che esso contiene una formula generica, ossia una delega al difensore a rappresentare la società assistita «conferendogli ogni potere di legge», ma è altrettanto vero che detta procura contiene un preciso richiamo al procedimento innanzi alla Corte di cassazione promosso da EMT, con riferimento alla sentenza n. 907 del 2011 della Corte d'appello di Genova.

Sono in tal modo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 365 cod. proc. civ. così come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, poiché la procura in questione garantisce di essere stata apposta in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata ed anteriore alla notifica del ricorso ed investe il difensore del potere di rappresentare l'assistito in relazione a quel determinato giudizio, identificato dal richiamo contenuto alla sentenza di appello. La procura posta a margine o in calce al ricorso o al controricorso, del resto, è da ritenere speciale in quanto si riferisce comunque al processo al quale accede (v., in argomento, le sentenze 28 marzo 2006, n. 7084, 13 dicembre 2010, n. 25137, 14 novembre 2011, n. 23777, 24 gennaio 2012, n. 929, nonché l'ordinanza 11 settembre 2014, n. 19226, e la sentenza 20 agosto 2015, n. 17009); e

Fuc

l'investitura al difensore è comprensiva anche del potere di proporre ricorso incidentale.

Motivi di ricorso attinenti alla responsabilità nella determinazione del sinistro.

2. Per ragioni di economia processuale conviene trattare congiuntamente i motivi dal primo al settimo del ricorso principale con i motivi dal primo al terzo del ricorso incidentale, poiché tutti riguardano la ricostruzione dell'incidente ed il riparto delle rispettive responsabilità.

3. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dalla velocità di guida tenuta dalla vittima nel momento del sinistro.

Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello - recependo in modo acritico le conclusioni del c.t.u. e senza tenere in alcuna considerazione le osservazioni critiche del c.t. di parte e le diverse conclusioni cui era giunto il consulente in sede di processo penale a carico di un funzionario della società Autostrade - avrebbe erroneamente fissato in 100 Km orari la velocità della moto del R nel momento dell'incidente, mentre questa doveva essere determinata in 80-90 Km orari.

4. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5),

Fuc

cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la velocità della moto e la perdita di aderenza della stessa, circa la velocità massima che poteva essere tenuta nel momento dell'incidente e circa la presenza di asfalto bagnato sul luogo dell'incidente.

Osservano i ricorrenti - riportando e trascrivendo ampie parti delle considerazioni critiche svolte dal proprio consulente di parte al c.t.u. e richiamando quanto già rilevato a questo proposito nel primo motivo - che la Corte di merito non avrebbe tenuto in alcun conto le menzionate censure del c.t. di parte. In particolare, la velocità della moto sarebbe stata calcolata in modo approssimativo e la c.d. velocità di sicurezza sarebbe stata individuata come se l'asfalto fosse stato sempre uguale, ciò ignorando il passaggio dall'asfalto asciutto a quello bagnato. Nel ragionamento dei ricorrenti, invece, il sinistro si sarebbe verificato comunque, anche se la moto del R avesse viaggiato ad 80 km orari, a causa dell'affioramento dell'acqua e dell'umidità dal sottosuolo.

Fuc

5. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2055 cod. civ., nonché degli artt. 135, comma 8, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e degli artt. 39 e 143 del codice della strada.

Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha considerato che la velocità massima di 80 Km orari era solo consigliata ma non imposta in quel tratto di autostrada; vi sarebbe, quindi, violazione delle regole in tema di colpa e delle altre suindicate disposizioni di legge, perché si è desunta la colpa dell'agente «dalla mera violazione di un precetto cautelare generico».

6. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ritenuta sussistenza di un nesso causale, ai fini della determinazione dell'incidente, tra il presunto *taglio* della curva da parte della vittima, il mancato rispetto della destra e la velocità della moto. *Fine*

Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe viziata perché ha attribuito natura colposa al comportamento tenuto dal R in occasione del *taglio* della curva, mentre esso poteva avere avuto, semmai, l'effetto contrario, ossia quello di rendere più stabile l'appoggio della moto sul manto stradale; irrilevante sarebbe, poi, la violazione del codice della strada in ordine al mancato rispetto dell'obbligo di tenere la propria destra.

7. Con il quinto motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2055 cod. civ., nonché dell'art. 93 del d.P.R.

n. 495 del 1992 e dell'art. 39 del codice della strada, oltre a vizio di motivazione consistente nell'aver attribuito al cartello generico di strada sdrucchiolevole carattere di idoneità a segnalare la specificità del pericolo.

Nel richiamare le precedenti doglianze, i ricorrenti osservano che il riconoscimento del 50 per cento di responsabilità a carico del R sarebbe stato fatto erroneamente derivare dalla presenza sull'autostrada, fra l'altro, del segnale di strada scivolosa. Si aggiunge che, come già evidenziato in sede di merito, la segnalazione era del tutto generica, insufficiente a dare conto della effettiva pericolosità, tanto più che l'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992 impone che il segnale in questione contenga anche l'apposito pannello esplicativo della ragione del pericolo di sdrucchiolamento; nessuna indicazione vi era, invece, circa il pericolo costituito dall'affioramento di acqua dal suolo. *Fulc*

8. Con il sesto motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2055 cod. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia circa la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., nonché vizio di motivazione consistente nel non aver adeguatamente valutato la responsabilità della società A consistente nel fatto che la pericolosità di quel tratto

stradale era stata segnalata e che in quella sede erano avvenuti in precedenza altri incidenti.

La Corte d'appello, secondo i ricorrenti, ha riconosciuto che una delle cause del sinistro era stata la presenza indebita di acqua sul manto dell'autostrada. Ora, a parte la scarsa chiarezza della motivazione nella parte in cui riconosce che la società A si era attivata, ma che tale attivazione non era risultata sufficiente, la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che altri incidenti erano avvenuti in quel tratto di strada, così come non avrebbe valutato la scarsa efficienza del *guard-rail* come posta in luce dal consulente di parte. Oltre a ciò, la sentenza avrebbe compiuto un'errata applicazione dell'art. 2055 cod. civ.; poiché, infatti, gli eredi del R non avevano convenuto in giudizio l'altro motociclista coinvolto nel sinistro, non vi era spazio per applicare la menzionata disposizione e la società A avrebbe dovuto rispondere dell'intero danno. Oltre tutto, atteso l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., detta società era da ritenere responsabile nei limiti del caso fortuito.

9. Con il settimo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2055 cod. civ., nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza ed all'entità del contributo causale del R nella determinazione dell'incidente.

Osservano i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe errato nell'attribuire alla vittima un concorso di colpa nella misura della metà; la motivazione sarebbe sul punto viziata, perché non tiene conto né delle conclusioni del c.t.u. in sede di processo penale, né della circostanza dell'urto avvenuto tra il R ed un altro motociclista (F), tale che la responsabilità a carico del primo non poteva che essere assai minore rispetto a quella determinata dalla Corte di merito.

10. Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.p.a. A lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui ha riconosciuto il concorso di colpa della medesima società, pur in assenza di responsabilità. *Fulc*

Osserva la società ricorrente - richiamando e trascrivendo alcune parti della motivazione della sentenza in esame - che la stessa sarebbe evidentemente errata e contraddittoria; pur avendo riconosciuto, infatti, che la società A si era attivata per la soluzione del problema e che sarebbe stata sufficiente l'osservanza del limite di velocità, da parte del R , per evitare l'incidente, tuttavia la Corte d'appello ha confermato il riparto di responsabilità nella misura del 50 per cento a carico di entrambe le parti.

11. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 del codice civile.

Si rileva, in proposito, che la Corte d'appello avrebbe negato, in sostanza, ogni rilevanza causale della presenza di acqua sull'asfalto ai fini della determinazione dell'incidente; e poiché l'affioramento dell'acqua in superficie si era verificato nonostante l'attività compiuta dalla società A , la Corte d'appello avrebbe errato nel non riconoscere l'esistenza del caso fortuito in ordine alla presenza di tale acqua, da considerare inevitabile.

12. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui ha fissato la percentuale di responsabilità del R nella sola ridotta misura del 50 per cento. *Fuc*

Già il Tribunale di Genova aveva fatto presente che il R , oltre a procedere in violazione dei limiti di velocità, viaggiava in gruppo con altri motociclisti, il che avrebbe dovuto suggerirgli un comportamento ben più prudente. Anche la Corte d'appello, confermando la pronuncia di primo grado, avrebbe attribuito - ad avviso della parte ricorrente - efficacia causale decisiva alla velocità tenuta dalla

vittima, il che significa che a suo carico doveva essere posta una percentuale di colpa pari all'80-90 per cento.

13. I motivi ora sunteggiati - che vengono formulati, soprattutto nel ricorso principale, con un'ampiezza sovrabbondante e in parte ripetitiva - sono tutti privi di fondamento, per le ragioni che seguono.

13.1. È opportuno rammentare che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). Tale orientamento è applicabile anche in relazione ad una vicenda come quella odierna, benché il tragico incidente non si sia tradotto in uno "scontro" tra veicoli, bensì nell'impatto della moto

Fuc

condotta dallo sfortunato DR contro il *guard-rail* dell'autostrada A7.

Nel caso specifico la Corte d'appello, con una sentenza bene argomentata e priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell'incidente, evidenziando che lo stesso era da ricondurre a responsabilità della vittima, colpevole di aver tenuto una velocità eccessiva e di aver condotto la propria moto secondo una traiettoria non rispettosa della destra, nonché della società A la quale, pur avendo realizzato nel tratto in questione alcuni lavori finalizzati ad evitare l'affioramento dell'acqua sul piano autostradale, tuttavia non era riuscita a risolvere in modo definitivo quel problema. Tale ricostruzione si è avvalsa in modo significativo dell'apporto reso dal c.t.u., le cui conclusioni la Corte d'appello ha ritenuto di dover condividere e fare proprie.

13.2. A fronte di detta ricostruzione si infrangono le censure sopra richiamate, sia del ricorso principale che di quello incidentale, le quali tendono tutte - sia pure, ovviamente, con finalità opposte - a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

Valgono in proposito le seguenti precisazioni.

Quanto ai rilievi critici contenuti nei primi due motivi del ricorso principale, concernenti la presunta omessa valutazione delle conclusioni del c.t. di parte, si rammenta la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale il

Fuec

giudice di merito non è obbligato a dare conto di aver tenuto in considerazione tutte le argomentazioni difensive delle parti, anche in relazione ai profili oggetto di consulenza tecnica; come, del resto, quel giudice non è tenuto a motivare espressamente sul perché ritenga di condividere le conclusioni del c.t.u. rispetto a quelle del c.t. di parte, posto che il primo è, per la funzione che ricopre, dotato di garanzie di maggiore indipendenza. Analogamente, restano non discutibili tutte le censure relative alla fissazione della velocità tenuta dalla moto prima dell'urto, alla traiettoria di "taglio" della curva tenuta dalla vittima ed all'esistenza di un asfalto asciutto o bagnato ai fini della valutazione della velocità di sicurezza, in quanto relative a profili di merito che non sono più discutibili in questa sede. Le censure di violazione di legge di cui al terzo e quinto motivo del ricorso principale sono poi prive di fondamento, giacché il fatto che il limite di velocità fosse consigliato e non imposto è stato oggetto di valutazione da parte della Corte d'appello, che ha ricondotto la colpa della vittima alla violazione del generale obbligo di prudenza, essendovi la segnalazione di strada scivolosa.

Fuc

Allo stesso modo, è infondato il primo motivo del ricorso incidentale perché la sentenza impugnata - pur avendo riconosciuto che l'osservanza della velocità consigliata poteva essere sufficiente ad evitare la tragedia - ha tuttavia posto in luce che l'impegno profuso dalla società

autostrade per l'eliminazione del particolare problema (affioramento dell'acqua, per capillarità, attraverso la bitumazione del sottosuolo) non era stato sufficiente ad approdare ad una risoluzione. Sicché, tenuto conto del particolare dovere di manutenzione che grava su chi gestisce un'autostrada, è evidente che il mancato raggiungimento del necessario obiettivo è ragione sufficiente a giustificare l'attribuzione della responsabilità.

Quanto, poi, al concreto riparto delle percentuali di colpa nella misura di metà per ciascuno, si tratta all'evidenza di una decisione di merito che, in quanto supportata da adeguata motivazione, non è suscettibile di censura in questa sede (settimo motivo del ricorso principale e terzo del ricorso incidentale).

13.3. Qualche riflessione va fatta, infine, sull'art. 2051 cod. civ. e sulle conseguenze dell'obbligo di custodia (sesto motivo del ricorso principale e secondo del ricorso incidentale). Entrambi i ricorrenti insistono sulla violazione di detta norma, allo scopo di ottenere un totale esonero di responsabilità.

Com'è noto, la costante giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato - con un orientamento al quale va data oggi continuità - che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura

Ful

oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (così, tra le altre, le sentenze 5 dicembre 2008, n. 28811, 7 aprile 2010, n. 8229, e 20 gennaio 2014, n. 999).

La Corte d'appello ha fatto buon governo di tali principi e, fermo restando il riconoscimento dell'obbligo di custodia in capo alla società autostrade, ha tuttavia stabilito che la vittima del sinistro era anch'essa responsabile di quanto accaduto, in una percentuale del 50 per cento. Tale valutazione, sottratta ad ogni ripensamento in sede di legittimità, non è censurabile né in un senso né nell'altro, perché spetta al giudice di merito valutare se ed in quale misura il fatto colposo del danneggiato concorra ad interrompere, in tutto o in parte, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

Nessuna violazione dell'art. 2051 cod. civ., pertanto, è ravvisabile nella specie.

Motivi riguardanti la concreta liquidazione del danno.

14. Occorre, giunti a questo punto, esaminare gli ulteriori motivi del ricorso principale (ottavo, nono e decimo) e del ricorso incidentale (quarto, quinto e sesto).

Essi hanno tutti ad oggetto, con le dovute diversità, il problema della liquidazione del danno in favore degli odierni ricorrenti principali.

15. Con l'ottavo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis, 1223, 1226 e 2056 cod. civ., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia circa l'esistenza e la rilevanza, nella specie, dei rapporti economici tipici dell'impresa familiare nella quale la vittima prestava il proprio lavoro.

Dopo aver richiamato i passaggi della motivazione della sentenza aventi ad oggetto la liquidazione del danno patrimoniale, i ricorrenti rilevano che la partecipazione all'impresa familiare determina anche l'insorgenza del diritto agli incrementi di impresa, agli utili non distribuiti, all'avviamento e ad ogni altro cespite acquistato con i proventi di tale attività. Nell'atto di appello era stato messo in evidenza che la sentenza del Tribunale non aveva considerato in modo completo la capacità reddituale del R , in quanto non aveva considerato la quota di un terzo a lui spettante come ricavato della cessione di azienda a terzi, né la quota del valore degli

Fucc

immobili acquistati dalla famiglia R con utili non distribuiti, né la quota dei miglioramenti apportati ad altro immobile di proprietà della famiglia. Tali voci erano state già riconosciute da una sentenza definitiva del Tribunale di Milano emessa nel giudizio promosso dai familiari del defunto nei confronti dei genitori dello stesso, titolari della azienda di famiglia. A fronte di tali puntuali richieste, la sentenza di appello sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, non avendo detto alcunché su questa domanda ed essendosi limitata a considerare il reddito percepito dal defunto nella sua qualità di lavoratore dipendente.

16. Con il nono motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla cessione dell'impresa familiare pochi mesi prima dell'incidente, alla complessiva capacità reddituale del R ed all'ammontare dei benefici economici dei quali egli godeva. *Full*

Il motivo è assimilabile al precedente in ordine alla sostanza delle censure, prospettate qui come vizi di motivazione. La sentenza di merito avrebbe errato nella valutazione dell'effettiva consistenza delle ulteriori entrate delle quali la vittima beneficiava in qualità di appartenente all'impresa familiare.

17. Questi due motivi possono essere trattati insieme, in considerazione della stretta relazione tra loro esistente, e sono entrambi infondati.

La liquidazione del danno patrimoniale compiuta dalla Corte d'appello, in parte direttamente ed in parte facendo richiamo alla motivazione del giudice di primo grado, è una liquidazione equitativa, come dimostra il fatto che al compenso mensile percepito dal defunto, pari a lire 3 milioni, è stata aggiunta la somma mensile di lire un milione per bilanciare gli ulteriori introiti che la vittima aveva percepito dai genitori, in un'ottica di solidarietà familiare. Che la liquidazione sia stata compiuta in via equitativa è dimostrato anche dal fatto che il garage officina di famiglia era stato venduto poco prima della morte del R , con l'obiettivo di svolgere una nuova attività alberghiera della quale nulla di certo si poteva dire, trattandosi di un'attività non ancora cominciata. Quanto agli ulteriori cespiti dei quali i ricorrenti lamentano il mancato conteggio, invocando tanto l'omessa pronuncia quanto il vizio di motivazione, è evidente che la Corte d'appello ha implicitamente ritenuto che il compenso liquidato a titolo di lavoro dipendente fosse onnicomprensivo, il che è del tutto ragionevole in relazione ad una valutazione non ancorata ad elementi del tutto sicuri.

Occorre ribadire, del resto, che nell'operare la valutazione equitativa il giudice non è tenuto a fornire una

Full

dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (sentenza 29 settembre 2005, n. 19148). Né le censure in esame sono formulate in modo tale da oltrepassare la soglia di una sostanziale genericità.

18. Con il decimo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all'entità del risarcimento riconosciuto ai familiari, in considerazione del periodo rilevante per il calcolo dei danni relativi all'epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado.

La decisione della Corte d'appello sarebbe, secondo i ricorrenti, «palesamente viziata» su questo punto, poiché si è limitata ad aderire alle ragioni del Tribunale, con una sentenza motivata *per relationem*, senza indicare le ragioni di detta adesione.

18.1. Il motivo è inammissibile, limitandosi a sostenere che la sentenza impugnata sarebbe motivata *per relationem*, senza tuttavia indicare le ragioni effettive e concrete di doglianza. Oltre a ciò, si osserva che il ricorso non indica in alcun modo quali elementi sarebbero stati prodotti a supporto in sede di giudizio di appello e non valutati dalla

Full

Corte territoriale, per cui la formulazione non supera la soglia di una totale genericità.

19. Passando all'esame dei residui motivi di ricorso incidentale, si rileva che con il quarto motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione compiuta dalla Corte d'appello del danno morale ed esistenziale.

Osserva la società ricorrente che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare propria, su questo punto, la pronuncia del Tribunale, accolta *per relationem* senza dare conto di quale sia stato il proprio «percorso argomentativo» sul punto.

20. Con il quinto motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la liquidazione del danno morale ed esistenziale, per contrasto con le prove effettivamente acquisite.

Si rileva che, ad eccezione del figlio SR , minorenni all'epoca della morte del padre, la liquidazione del danno morale ed esistenziale compiuta dalla Corte d'appello nella misura massima prevista dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Genova sarebbe errata, essendo «più congruo il risarcimento di una misura mediana».

Full

21. Il quarto ed il quinto motivo, siccome attinenti entrambi alla liquidazione del danno non patrimoniale, possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi infondati.

Il cuore delle censure in esse formulato concerne la liquidazione del danno morale «nella misura massima anziché in quella mediana», che la Corte d'appello ha compiuto rimandando alle ragioni indicate dal Tribunale ed aggiungendo di dividerle. La censura del quarto motivo, riguardante la motivazione *per relationem*, è illuminata, per così dire, da quella del quinto, dove la società autostrade lamenta che il danno sia stato liquidato nella misura tabellare più elevata, mentre sarebbe stata opportuna l'applicazione di un valore mediano, almeno per uno dei due figli.

È palese, però, che simili censure attengono ad una valutazione che è tipicamente di spettanza del giudice di merito; decidere se debba applicarsi la liquidazione nella misura massima o in quella mediana non è compito di spettanza di questa Corte, che si rimette alla valutazione del giudice di merito. Ed è, in definitiva, non irragionevole che il Tribunale prima e la Corte d'appello poi abbiano deciso - in presenza di un incidente che ha determinato la morte di un soggetto che aveva, in quel momento, quarant'anni e che lasciava orfani due figli in tenerissima età - di liquidare il danno morale nella misura massima stabilita nelle tabelle; tanto più che la sentenza impugnata ha nel contempo negato

Fuc

ogni ulteriore risarcimento a titolo di danno esistenziale o edonistico, per evitare indebite duplicazioni alla luce delle note sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte.

22. Con il sesto motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno patrimoniale.

Osserva la società ricorrente che la sentenza impugnata ha liquidato il danno patrimoniale con una motivazione non convincente. Essa ha riconosciuto che il R svolgeva attività di dipendente del garage officina di famiglia, ma ha aggiunto che tale attività era stata ceduta perché la vittima, insieme al fratello, aveva intenzione di intraprendere la diversa attività di albergatore. Ora, in assenza di qualunque dato obiettivo circa l'effettivo andamento di tale nuova attività, la Corte di merito avrebbe compiuto un uso non corretto del meccanismo della presunzione; date le numerose incognite sul futuro e con la sola certezza della pregressa attività di meccanico dipendente, l'unica decisione corretta sarebbe stata quella di non liquidare alcunché a titolo di danno patrimoniale.

Fuc

22.1. Il motivo non è fondato.

Per quanto concerne la motivazione fornita dalla Corte d'appello in ordine al danno patrimoniale, valgono in parte le considerazioni che si sono già svolte a proposito dei motivi ottavo e nono del ricorso principale.

Occorre soltanto aggiungere che, così come sono state reputate prive di fondamento le censure dei familiari che sollecitavano la liquidazione di somme ulteriori a titolo di danno patrimoniale, analogamente sono infondate le censure della società autostrade che pretenderebbe, addirittura, di escludere ogni liquidazione di tale danno. Laddove è evidente, invece, che la motivazione della Corte d'appello è tutt'altro che carente o contraddittoria, avendo dato conto delle ragioni per le quali la morte del genitore aveva comportato rilevanti conseguenze a danno dei familiari in termini di perdita del reddito presente e futuro. Ed è impensabile, del resto, che la morte di una persona ancora giovane, che svolgeva un lavoro proficuo e che si accingeva a compierne uno probabilmente più redditizio, possa essere priva di ogni conseguenza patrimoniale per la moglie ed i giovanissimi figli.

Per cui la censura in esame è priva di fondamento.

23. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

A tale esito processuale segue la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Fuc

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Terza Sezione Civile, il 24 settembre 2015.

Il Consigliere estensore

Francesco M. Cilla

Il Presidente

Stefano D. ...

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogdi ... 1.3 NOV. 2015 ...
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]

CASSAZIONE *net*